

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 30/11/2023

Oggetto: APPROVAZIONE METODOLOGIA DI PESATURA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI OGGETTO DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

..... (omissis).....

4. Il raccordo tra pesatura e valore economico della relativa retribuzione di posizione

In applicazione di quanto stabilito dal CCNL del 16.11.2022, la soglia economica del valore della retribuzione di posizione derivante dalla pesatura di ciascuna delle posizioni stesse, è fissata in € 18.000,00. Il valore minimo è invece fissato in € 5.000,00.

Pertanto, per le posizioni organizzative dell'Ente, l'importo della relativa retribuzione di posizione è dato dal punteggio ottenuto moltiplicato per il valore/punto di € 1.125,00.

Avendo invece presente, come già ricordato, che l'importo minimo stabilito dal contratto corrisponde ad € 5.000,00, si ritiene che non possano essere istituite posizioni oggetto di incarico EQ la cui preliminare pesatura determini un valore della relativa retribuzione di posizione inferiore a tale limite.

Nelle ipotesi di cui all'art. 16, comma 4 (incarichi ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operativi esperti negli enti privi di posizioni dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione) o 19, commi 2 e 3 (incarichi, in via eccezionale e temporanea, a personale nell'area degli Istruttori, nei comuni la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei funzionari EQ, nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste), del CCNL del 16.11.2022, il valore/punto è proporzionalmente rideterminato, tenendo conto che la relativa retribuzione di posizione varia un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla rideterminazione del valore della retribuzione in aumento a seguito delle c.d. progressioni verticali e la presente metodologia porti a valori non rispettosi del limite di cui all'art. 23 c.2 del D. Lgs. 75/2017 il valore della retribuzione di cui trattasi sarà pari a quella precedente, ai fini del rispetto del predetto limite.

In ogni caso, nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione della presente metodologia superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00 o di € 3.000,00 per i casi di cui al precedente periodo). In relazione ai suddetti limiti o comunque per la necessità di ridurre le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle posizioni oggetto di incarichi di EQ ovvero per incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato delle posizioni stesse, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, L'Amministrazione può rideterminare, in diminuzione, il valore/punto di cui sopra. E' fatta salva l'applicazione di disposizioni di legge che, alle condizioni stabilite, consentono di derogare ai limiti dell'ammontare delle risorse destinate alle predette retribuzioni.

Nelle ipotesi di cui all'art. 23, c.5 del CCNL del 16.11.2022 (conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro Ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso un'Unione dei Comuni) la rideterminazione dei relativi valori della retribuzione di posizione, nell'ente di appartenenza e in quello di utilizzazione, tiene comunque conto della intervenuta riduzione delle prestazioni lavorative. Le specifiche modalità applicative,

comprese quelle riferite alla facoltà di cui al terzo alinea dello stesso comma 5 dell'art. 23 sono definite dai relativi accordi tra le amministrazioni interessate, salvo in ogni caso il rispetto dei prescritti limiti finanziari.

Resta fermo che, nel caso di conferimento di EQ a personale con rapporto a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, c.3 del CCNL del 21.5.2018 il principio di riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.